



COMUNE DI CALAMONACI

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N 15 del 22 /11/2019

OGGETTO: Incarico di Esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/1992 e ss.mm.ii. in materia di beni culturali e archivistici

IL SINDACO

in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26/8/1992, n. 7, per tutte le materie non attribuite agli altri organi del Comune adotta la presente

DETERMINAZIONE.

PREMESSO che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni e/o consulenti:

RILEVATO che l'art. 14 della L. R. n. 7/1992 consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, non costituenti rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni dotati di adeguata professionalità, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza:

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione comunale ritiene che il patrimonio culturale sia una risorsa da valorizzare e promuovere ai fini di un'adeguata fruizione;
- è stato costituito il Museo dell'Agricoltura di Calamonaci. Istituzione Civica. il cui allestimento è stato realizzato dalla Soprintendenza ai BR.CC.AA. di Agrigento nell'ambito dei propri compiti istituzionali. con fondi ascrivibili al Programma a titolarità Regionale P.O.R. SICILIA 2000-2006 - Misura 2.01. Azione A - Circuito Musicale;

ATTESO che lo scrivente Sindaco ritiene utile avvalersi dell'apporto professionale di un tecnico competente in materia di beni culturali, secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione qui allegato, stante la necessità di individuare le soluzioni più appropriate per la valorizzazione del locale museo al fine di divulgare e rendere fruibile anche alle giovani generazioni questo patrimonio;

RILEVATA, altresì, la volontà dell'Amministrazione di valorizzare il merito e l'eccellenza, con l'intento di promozione della cultura del valore e della qualità;

DATO ATTO che in nessun caso l'incarico in esame potrà costituire rapporto di pubblico impiego né potrà essere trasformato in rapporto di lavoro subordinato;

EVIDENZIATO che:

- l'incarico in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario collegato al mandato del Sindaco, che trova fondamento in precipua norma della legislazione regionale;
- nell'ambito della prerogativa che attribuisce alla Regione Siciliana legislazione esclusiva in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative è stata emanata la L.R. n. 7/1992, che. all'art. 14. come modificato dall'alt. 41 della L.R. n. 26 1993. dall'alt. 4 della L.R. n. 38/1994. dall'alt. 6 della L.R. n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della L.R. n. 6/1997, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego;

- il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale, che per i Comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti è di n. 2 (due), nella cui fattispecie rientra il Comune di Calamonaci;
- gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea;
- il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza;

CONSIDERATO necessario individuare un soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 7/1992, al fine di meglio poter affrontare le relative specifiche problematiche sopra indicate:

DATO ATTO che:

- Con determinazione Sindacale n. 14 dell'8.11.2019 è stato approvato l'avviso per l'incarico all'esperto;
- che tale avviso è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Calamonaci in data 8.11.2019;
- entro le ore 12 del 16.11.2019 (ottavo giorno successivo alla pubblicazione) data di scadenza del sopracitato avviso è pervenuta una sola domanda assunta al protocollo generale dell'Ente al n.5726 del 13/11/2019 della dott.ssa Letizia Bilella, nata a Sciacca il 12.11.1981 e residente in Burgio via Vittorio Emanuele 234;

ESAMINATA la documentazione prodotta e il curriculum vitae, che si allega, presentato dalla dott.ssa Letizia Bilella dal quale si evince che la stessa risulta essere in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle suddette attività;

RITENUTO di individuare la dott. Letizia Bilella quale esperto nelle suddette materie, stante il possesso di particolari e peculiari competenze ed esperienze negli ambiti sopra indicati. significativi riconoscimenti ricevuti ed i risultati ottenuti;

RICONOSCIUTO, dunque, il meritevole curriculum vitae del dott.ssa Letizia Bilella;

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare, l'incarico in questione, al fine di mettere la sua competenza ed esperienza professionale al servizio del Comune;

EVIDENZIATO che l'incarico di per la durata di anni uno decorre dalla data di accettazione del relativo incarico, fermo restando la possibilità di revoca fra le parti;

VISTO DATO ATTO che verrà acquisita, prima della sottoscrizione del disciplinare di incarico, la dichiarazione relativa all'insussistenza di una delle cause di inconfirmità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dichiarazione del rispetto del divieto previsto dall'art. 14 c. 6 della l.r. n. 7/1992;

RITENUTO necessario provvedere in merito a quanto sin qui esposto:

VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni:

VISTA la L. R. n. 30/2000:

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001:

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000:

VISTO lo Statuto Comunale:

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi.

Per quanto sopra

DETERMINA

1. DI CONFERIRE, in ragione delle motivazioni espresse in narrativa, alla dott.ssa Letizia Bilella, nata a Sciacca (AG) il 12.11.1981 e residente in Burgio via Vittorio Emanuele 234, per un anno con decorrenza dalla data di accettazione fermo restando la possibilità di revoca fra le parti, l'incarico a tempo determinato di Esperto del Sindaco, ai sensi dell'art 14 della L. R. n°7/1992. in materia di beni culturali per la valorizzazione del locale museo con relativa promozione.
2. DI DARE ATTO che:
 - l'incarico, che si svolgerà secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione qui allegato.
 - per l'incarico è previsto un compenso mensile al netto da IVA di € 500,00 per lo svolgimento delle attività previste .
3. DI AUTORIZZARE l'incaricata ad accedere agli uffici, a visionare documenti ed atti dell'Ente, a chiedere ai dipendenti informazioni utili per l'espletamento dell'incarico.
4. DI DARE ATTO che verrà acquisita, prima della sottoscrizione del disciplinare di incarico. la dichiarazione relativa all'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.lgs. aprile 2013. n.39c dichiarazione del rispetto del divieto previsto dall'art. 14 c. 6 della l.r. n. 7/1992. 6.
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, nei modi e forme di legge. nonché la comunicazione, al Segretario comunale ed ai Responsabili di Area,. incaricando gli stessi dei provvedimenti conseguenziali.



Il Sindaco
Pellegrino Spinelli